

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FONTANIVA

PROVINCIA DI PADOVA

Rep. /R.P. (a.s.a.r.i.c.u.)

Prot. del

**CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI "ABBATTIMENTO delle
BARRIERE ARCHITETTONICHE presso i CIMITERI del CAPOLUOGO & di SAN
GIORGIO in BRENTA" - CUP nr. C55C2000060006 – Lotto CIG [9283374293]**

L'anno duemila e ventidue (**2022**), il giorno (...) del mese di giugno (**06**),

presso la sede municipale del Comune di Fontaniva sita in Piazza Umberto I, c.n. 1 -

35014 – Fontaniva (PD), fra i Signori:

a), nato a (...), il – c.f.,

il quale interviene nella sua qualità di Responsabile del servizio della 5^A AREA LL.PP.

– COMMERCIO – MANUTENZIONI, in rappresentanza del COMUNE DI FONTANIVA

(PD) - Partita IVA: 01545800284 - Codice Fiscale: 81000430280, autorizzato alla

stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma

3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e domiciliato per la carica presso la sede dello

stesso Ente in Fontaniva (PD), che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto

e nell'interesse esclusivi del suddetto Ente giusto il decreto sindacale n. .../prot. del

..... documento depositato in originale agli atti del Comune; di seguito

anche indicato come Stazione appaltante;

b), nato a (...) in data e residente a

in Via, c.n. ..., (c.f.), il quale dichiara di agire in

quest'atto in qualità di Legale Rappresentante della ditta, con sede in

Via, c.n. ... - - (...), avente - Partita I.V.A.

e Codice Fiscale n., di seguito anche indicato come "Appaltatore" o

"Ditta";

PREMESSO che:

- a norma dell'art. 36, comma 2/lett. a), del D. Lgs. 50/2016, con la Determinazione 64/N.R.P. – 329/N.R.G. del 17.06.2022, a norma dell'art. 36, comma 2/lett. a), del D. Lgs. 50/2016, sono stati affidati i lavori, di “ABBATTIMENTO delle BARRIERE ARCHITETTONICHE presso i CIMITERI del CAPOLUOGO & di SAN GIORGIO in BRENTA” - CUP nr. C55C20000060006 – Lotto CIG [9283374293], alla ditta “Lessio Romolo s.n.c. di Lessio Pietro & C.” – c.f. & p. IVA 00319380283, con sede in via Sega c.n. 709 - 35010 - San Giorgio in Bosco (PD);
- sono stati esperiti i controlli di rito disciplinati dall'art. 80 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e che dagli stessi non sono emersi elementi ostativi alla stipula o a contrarre con questa P.A.;
- a norma del comma 2, dell'art. 32, comma 2, lett. “a”, del D. Lgs 50/2016 ed in relazione al disposto ex art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con la Determinazione N.R.G. del 17.06.2022 sono state approvate le clausole contrattuali, come specificate nella lettera d'invito;
- il Responsabile del Procedimento (ex artt. 5 e 6 L. 241/1990) e R.U.P. (ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016), è il geom. Bernardo Dissegna;
- a norma del comma 2, dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, il direttore dei lavori (che potrà essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere), è l'arch. Stefano Meneghini;
- il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, sarà preposto agli adempimenti ex commi 3 e ss. dell'art. 101 suddetto, nonché ex D.M. 7 marzo 2018, n. 49 (linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori), con

particolare riferimento agli artt. da 1 a 15;

- il Coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione è l'arch. Stefano Meneghini, nominato dal responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori, ai fini di ridurre i rischi sul lavoro;

- con la nota Prot. n. del 17.06.2022, il R.U.P. ha provveduto ad inviare le comunicazioni previste dall'art. 76 commi 1 e ss. del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, relative alle vicende dell'appalto in oggetto, ovvero all'aggiudicazione definitiva, con contestuale autorizzazione al D.LL., alla consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto d'appalto, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 4, del D.M. 49/2018 et comma 8/ult. periodo, dell'art. 32 del Codice;

- a norma del comma 10, dell'art. 32 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, non ricorreva l'obbligo di indicare il termine dilatorio di cui al comma 9;

- i suddetti provvedimenti di aggiudicazione, a seguito delle verifiche eseguite e della documentazione acquisita, sono efficaci, cosicché è approvata ed autorizzata la sottoscrizione del presente contratto;

- alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l'annullamento né richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva sopra citato;

- il verbale di consegna dei lavori è stato redatto dal D.LL. in data

TUTTO CIÒ PREMESSO,

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti sopra identificate si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO del CONTRATTO. Il Comune di Fontaniva (PD), come sopra rappresentato, concede in appalto alla ditta "Lessio Romolo s.n.c. di Lessio Pietro & C." – c.f. & p. IVA 00319380283, con sede in via Sega c.n. 709 - 35010 - San Giorgio in Bosco (PD), i lavori di "ABBATTIMENTO delle BARRIERE ARCHITETTONICHE

presso i CIMITERI del CAPOLUOGO & di SAN GIORGIO in BRENTA” - CUP nr. C55C20000060006 – Lotto CIG [9283374293].

L'appaltatore conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione dei lavori suddetti e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti all'appalto alle condizioni tutte indicate negli elaborati del progetto esecutivo approvati con la D.G.C. nr. 47 del 21.05.2020.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e conoscenza del progetto citato e di averlo esaminato con l'ausilio di un amministratore della ditta stessa, giudicandolo, dopo attento esame, atto a definire compiutamente l'opera e privo di errori o incongruenze, e ciò anche alla luce di un sopralluogo sul posto dove devono eseguirsi i lavori, delle misure e dei saggi ivi effettuati e delle condizioni di fatto ivi esistenti.

La ditta dichiara altresì di aver attentamente esaminato il computo metrico estimativo, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

Art. 2 – CONOSCENZA delle CONDIZIONI CONTRATTUALI. L'appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. L'appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche

espressamente previste dal contratto.

Art. 3 – IMPORTO del CONTRATTO. La Stazione appaltante corrisponderà all'Appaltatore, per la completa e perfetta esecuzione dei lavori di cui trattasi, la somma complessiva di € 65.237,00 (euro sessantacinquemila e duecento trentasette/00), come da preventivo in atti ex Protocollo n. 8122 del 17-06-2022, al netto di IVA 10% e oneri sicurezza pari ad € 700,00 (euro settecento/00).

L'appalto è stipulato a misura, articolato secondo le voci indicate nel C.M.E. e gli elaborati progettuali approvati.

Art. 4 – TERMINI di ESECUZIONE del CONTRATTO. Il tempo per lo svolgimento delle prestazioni è stato fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, salvo proroghe motivate, ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti ex commi 5 e 7, dell'art. 107 del Codice.

Nella determinazione dei tempi di esecuzione si è tenuto conto che le lavorazioni dovranno avvenire su n. 1 (uno) turni giornalieri.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

L'Appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni comunicate per iscritto dal direttore dei lavori. È salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti dal C.S.A. Qualora l'appaltatore non sia in grado per cause a lui non imputabili di ultimare il contratto entro il termine fissato, può richiederne la proroga ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 107/comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

Art. 5 – LAVORI in ECONOMIA. Gli eventuali lavori in economia che si dovessero rendere indispensabili, potranno essere eseguiti nei limiti stabiliti dalla direzione dei

lavori e verranno rimborsati sulla base dell'elenco prezzi di contratto, ai sensi del C.S.A.. Tutti i ritardi, le imperfezioni, ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto, saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, a totale carico ed a spese dell'Appaltatore.

Art. 6 – PENALI. Per ogni giorno naturale consecutivo di colpevole ritardo nella esecuzione e/o ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto, ordinata attraverso apposita lettera d'ordinazione del D.LL. (nella quale vengono fissati i termini di inizio/esecuzione, nonché l'entità e condizione d'esecuzione dei lavori, secondo il C.S.A.), il responsabile del procedimento applica all'Appaltatore, a titolo di penale, a norma del C.S.A., una decurtazione sull'importo del conto finale annuale pari all'uno per mille del complessivo ammontare netto contrattuale (compreso oneri per la sicurezza) e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso importo. Tali penali, cumulabili, verranno trattenute direttamente sul corrispettivo dovuto per lavori e verranno applicate le norme contenute nel C.S.A. L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora tale limite venisse superato, il RUP potrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto dall'art. 108 del nuovo Codice.

Art. 7 – REVISIONE PREZZI. Non è ammessa la revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del c.c., fatte salve le norme emergenziali che potrebbero intervenire durante l'esecuzione del contratto.

Art. 8 – PAGAMENTI. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati raggiungano un importo non inferiore a € 30.000,00 (euro trentamila/00), come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di emettere rate di acconto anche per importi inferiori a € 30.000,00 (euro trentamila/00), in casi specifici (es.

pagamento materiale a pie' d'opera), previa richiesta scritta dell'Appaltatore al Direttore dei Lavori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato emesso dal R.U.P. non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data d'emissione del certificato stesso, fatta salva l'acquisizione della regolarità sul DURC dei creditori (appaltatore e subappaltatori/cottimisti). L'Amministrazione provvede quindi al pagamento del certificato mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'esecutore, secondo la nuova Direttiva Europea n. 2011/7/UE ed il relativo Decreto Legislativo di recepimento (D. Lgs. 09.11.2012, n. 192).

Il pagamento del corrispettivo è dunque subordinato, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 07.11.2003, n. 27, all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento.

La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante provvederà al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi spettanti alla ditta a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva. Il pagamento del corrispettivo è altresì subordinato all'espletamento delle procedure di cui alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06.08.2007, n. 28 e della circolare del M.E.F. n. 27 del 23.09.2011.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187. A tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicato alle commesse pubbliche, da comunicare al Committente entro 7 gg.

dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione

in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, unitamente alle

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed

alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltato-re/subcontraente) agli

obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di

assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore si obbliga a

consegnare, su richiesta della Stazione Appaltante, copia di tutti i contratti sottoscritti

con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate ai lavori.

Art. 9 – CESSIONE CONTRATTO. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità

dell'atto di cessione.

Art. 10 – CESSIONE CREDITI. La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla

stipula del presente atto è disciplinata dal comma 13, dall'art. 106 del Codice. In ogni

caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario

tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori con questo

stipulato.

Art. 11 – SOSPENSIONI. Le sospensioni e le riprese del contratto sono disciplinate

dall'art. 107 del Codice.

Art. 12 – OBBLIGHI PREVIDENZIALI. La Ditta appaltatrice si obbliga:

a) a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione

intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura della Ditta nonché negli organismi

tecnici ed amministrativi;

b) a trasmettere alla stessa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile - se la ditta aggiudicataria è tenuta alla relativa iscrizione), assicurativi ed antinfortunistici dei lavoratori; nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad organismi paritetici della contrattazione collettiva.

Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare i contratti e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente la distinzione per le Imprese Artigiane.

L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore l'inadempienza accertata se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono già

ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Ditta non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né il titolo al risarcimento dei danni.

Art. 13 – SUBAPPALTO. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice.

Art. 14 – ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA. Le parti danno atto che l'Appaltatore ha predisposto il piano operativo di sicurezza. Sull'osservanza del citato piano, vigileranno il Direttore dei lavori. Le violazioni del medesimo, previa costituzione in mora, possono comportare la risoluzione del contratto. L'Appaltatore è tenuto a curare affinché nell'esecuzione di tutti i lavori vengano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati e rimane quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. L'Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare da tutto il personale, proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008. L'appaltatore dovrà inoltre produrre, prima dell'inizio dei lavori, gli specifici piani redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici o cottimiste. Tali piani saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri. Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà essere data immediata comunicazione alla Direzione lavori. L'Appaltatore dovrà inoltre procedere alla predisposizione degli atti ed all'esecuzione degli adempimenti previsti a suo carico dal D. Lgs. 81/2008 ed alla

restante normativa in materia di sicurezza dei cantieri. La ditta aggiudicataria sarà responsabile del rispetto dei piani e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore Tecnico di cantiere.

Art. 15 – MODIFICA CONTRATTO e VALORE OZZIONALE. La modifica del contratto è regolata dall'art. 106 del Codice e dal C.S.A.

L'eventuale economia derivante dal ribasso percentuale offerto, potrà costituire valore opzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lett. "a", del D. Lgs. 50/2016, al fine dell'esecuzione di lavori o magisteri suppletivi e/o aggiuntivi, fino alla concorrenza dell'importo totale (valore contratto + valore opzione), di € 90.000,00. (IVA esclusa). Pertanto, il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento. Da tale valore o clausola è comunque esclusa la revisione dei prezzi. Si farà comunque riferimento ai prezzi di elenco approvati.

Art. 16 – GARANZIE DEFINITIVE. L'Amministrazione comunale accetta quale cauzione definitiva la garanzia fideiussoria n. del emessa in forma digitale da – Agenzia di, per l'importo di (euro/...), (**EVENTUALE**) in virtù del possesso delle certificazioni di cui al comma 7/1° periodo (riduzione del 50% con certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000) e 3° periodo (ulteriore riduzione del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001), dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'interesse della Stazione Appaltante.

L'appaltatore ha stipulato, altresì, in data con – Agenzia di, polizza n. emessa in forma digitale, come prevista specificamente dall'art. 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, avente le seguenti caratteristiche integrative di quelle previste dal Capitolato Speciale d'Appalto:

- partita 1 "opere permanenti e temporanee": pari all'importo del contratto (€);

- partita 2 "opere preesistenti": euro 100.000,00=;

- partita 3 "demolizioni e sgomberi": euro 50.000,00=;

per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore ad euro 500.000,00=.

Quanto sopra, per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione. La somma assicurata copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari al valore del contratto. Detta polizza assicura altresì la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle forniture, per un minimo garantito di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). L'appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile.

Art. 17 – RISOLUZIONE o RECESSO CONTRATTO. In caso di risoluzione o recesso dal contratto si applicano gli artt. 108 o 109 e ss. del nuovo Codice.

Il presente contratto è risolto in tutti i casi in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12.11.2010, n. 187; è altresì risolto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto al comma 9 bis dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, così come modificata dal D.L. 12.11.2010, n. 187.

Art. 18 – CONTROVERSIE. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve l'importo

economico della fornitura dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante provvederà ad avviare le procedure per la definizione dell'accordo bonario, con le modalità stabilite dall'art. 206 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50. L'eventuale verbale d'accordo bonario sarà sottoscritto dall'appaltatore e dalla stazione appaltante. Ove ciò non risultasse possibile, per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto è competente il Foro di Padova. Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 19 – ESECUZIONE, VERIFICA CONFORMITÀ e ULTIMAZIONE CONTRATTO.

A lavori ultimati, l'appaltatore dovrà comunicare al Direttore dei Lavori che entro i successivi 30 (trenta) giorni provvede alla verifica provvisoria delle opere alla presenza ed in contraddittorio con l'Appaltatore e la Stazione appaltante. Qualora tale verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla inaccettabile, resta salvo il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto, ex art. 1668 del c.c.

Art. 20 – DOCUMENTI CONTRATTUALI. Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati al medesimo, ma depositati in atti dell'U.T.C.: gli elaborati progettuali approvati con la D.G.C. nr. 10 del 10.06.2022, con particolare riferimento al CSA, al Computo Metrico Estimativo, al PSC, nonché il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore. Costituiscono, altresì, parte integrante del contratto e materialmente allegati: il preventivo, ovvero l'offerta a prezzi unitari. Le parti dichiarano di conoscere ed approvare in ogni loro parte, come da apposita sottoscrizione sugli stessi, i suddetti documenti.

Art. 21 – SPESE CONTRATTUALI. Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc. nessuna esclusa, sono a carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede della "Stazione appaltante", ubicata in Fontaniva (PD), Piazza Umberto I, c.n. 1.

Art. 22 – REGISTRAZIONE. Il presente atto sarà registrato solamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R.131/86.

Art. 23 – NORME di RINVIO. Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, al D. Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore per effetto dei disposti ex art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del medesimo Codice (con particolare riferimento ai commi 16 e 17), al D.M. 49/2019, le cui disposizioni si intendono qui riportate per intero e che si sostituiscono di diritto ad eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non disposti dalla legge o dal regolamento, norme tutte note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, e nel Capitolato Speciale d'appalto operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune medesimo della costituzione in mora dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modificazioni, il Committente informa le parti che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, e negli altri documenti comunque acquisiti ai fini dell'appalto del servizio in parola, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal presente contratto, da leggi e regolamenti in materia. Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente atto sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo (dal numero 1 al numero 23) e quindi di incontro delle loro

libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che configurino o che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del Codice Civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Scritto con mezzi elettronici su 14 fogli per 13 facciate intere e una di righe, il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale secondo quanto stabilito dall'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 (CAD).

PER IL COMMITTENTE Comune di Fontaniva: (firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n.82/2005)

PER L'APPALTATORE: (firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n.82/2005)

L'imposta di bollo è assolta digitalmente con il versamento telematico dell'importo da parte dell'Amministrazione Comunale e anticipata da parte del suddetto legale rappresentante.